



## **COMUNE DI OVODDA**

---

*Provincia di Nuoro*

Via Sassari 4- 08020 OVODDA (NU)

Tel 078454023- Fax 078454475

[info@comune.ovodda.nu.it](mailto:info@comune.ovodda.nu.it)- [pec.protocollo.ovodda@pec.comunas.it](mailto:pec.protocollo.ovodda@pec.comunas.it)

# **REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA**

*Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26/07/2018*

COMUNE DI OVODDA

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA

## Sommario

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento .....	3
Articolo 2 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione .....	4
Articolo 3 – Composizione della commissione – componenti interni. ....	5
Articolo 4 – Selezione dei componenti esterni .....	5
Articolo 5 – Requisiti dei componenti .....	6
Articolo 6 – Nomina dei componenti .....	6
Articolo 7 – Determinazione dei compensi .....	7
Articolo 8 – Funzionamento della commissione .....	7
Articolo 9 – Disposizioni finali .....	8
Articolo 10 – Pubblicazione ed entrata in vigore.....	8
Note.....	9

## Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. L'art. 77, co. 1 del D.lgs. 50/2016, dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. L'art. 77, co. 3 del D.lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:
  - a) in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
  - b) in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.
3. L'art. 216, co. 12, del D.lgs. 50/2016 precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione al citato Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; Pertanto, risulta necessario definire i criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di contratti di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
  - per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato Decreto;
  - per le procedure di affidamento di contratti di appalto di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;
  - per le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori di importo inferiore ad un milione di euro e per quelli che non presentano particolari complessità, ovvero svolte attraverso piattaforme di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Il presente regolamento, nell'intento di assicurare un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa, disciplina i criteri e le modalità di nomina delle

- commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. L'obbligatorietà del ricorso all'Albo Nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici nel periodo precedente la sua operatività, da formalizzarsi da parte di ANAC, e nel periodo successivo è regolata secondo lo schema che di seguito si riporta.
  6. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara (Seggio di gara) anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

## Articolo 2 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. L'amministrazione aggiudicatrice nomina un'apposita commissione di gara nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a 3 (tre) – compreso il Presidente - o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a 5 (cinque).
3. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari al Comune di Ovodda o alla Centrale Unica di Committenza.
4. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
5. La commissione giudicatrice, nelle fattispecie di cui allo schema riportato nell'articolo precedente, è costituita da personale interno Comune di Ovodda. In caso di carenza in organico di specifiche professionalità, si può far ricorso a professionalità esterne secondo le modalità precisate in seguito.
6. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara (Seggio di Gara) anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo. In questo caso, a prescindere dall'importo dell'appalto, il seggio di gara è costituito da personale interno del Comune di Ovodda. In caso di carenza in organico di specifiche professionalità, si può far ricorso a professionalità esterne.

## Articolo 3 – Composizione della commissione – componenti interni.

1. I componenti sono selezionati come segue tra il personale dell'amministrazione aggiudicatrice con individuazione dei relativi ruoli:
  - a. il presidente, è selezionato tra il personale che riveste il ruolo di responsabile di Posizione organizzativa;
  - b. i commissari, diversi dal presidente, sono selezionati tra il personale appartenente alla categoria D o C e di profilo professionale congruente con l'oggetto dell'affidamento.
2. Oltre ai componenti indicati può essere nominato un segretario tra il personale appartenente alle categorie D o C. Il Segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge funzioni di verbalizzazione e di custodia della documentazione. Il Segretario della commissione giudicatrice è dipendente del Comune di Ovodda o tra i dipendenti dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza.
3. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due affidamenti nell'anno, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo e non fungibile tra il personale dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. A regime, la nomina di commissari interni, dopo la qualificazione delle Stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, può essere effettuata solo quando nell'Albo vi sia un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte e di quello della rotazione delle nomine. Nelle more della qualificazione, le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all'albo, nei limiti delle disponibilità in organico.

## Articolo 4 – Selezione dei componenti esterni

1. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni particolari, non reperibili all'interno dell'Ente o tra i dipendenti dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza, l'individuazione del componente avverrà mediante sorteggio tra una rosa di candidati, formata a seguito di elenchi predisposti dal Responsabile Unico del procedimento tra i soggetti con le seguenti professionalità:

- a. dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016;
- b. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lettere da a) a d) è dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti ai punti da 2.3 a 2.8 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016.

## Articolo 5 – Requisiti dei componenti

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.
3. Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, comma 6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 in materia di incompatibilità ed astensione.  
Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici, neppure come Segretari, i soggetti che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti indicati al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016, con le precisazioni riportate ai successivi punti da 3.2 a 3.5.

## Articolo 6 – Nomina dei componenti

1. I componenti sono nominati dal RUP dell'amministrazione aggiudicatrice mediante apposito atto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## Articolo 7 – Determinazione dei compensi

1. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni. In considerazione del principio di contenimento della spesa è stabilito un tetto massimo. E' previsto pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario che può essere determinato da un minimo di € 250 ad un massimo di € 850,00 comprensivo di eventuale rimborso spese, IRAP e ritenuta d'acconto se dovuta, in relazione all'impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara.
2. Ai componenti esterni è riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio commisurato al costo del biglietto di trasporto pubblico necessario per percorrere l'analoga tratta.
3. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione (ivi compresi di dipendenti aderenti alla Centrale Unica di Committenza) o che svolge le funzioni di segretario della commissione giudicatrice, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

## Articolo 8 – Funzionamento della commissione

1. La Commissione opera secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e della lex specialis di gara. Alla Commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla stessa la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle offerte medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore.
2. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
3. L'attività della commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante.

4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, sia al personale del Comune o dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza che fornirà la necessaria collaborazione.
5. Al termine del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere il verbale di gara con relativa aggiudicazione al RUP o al Responsabile di Posizione organizzativa competente che curerà i successivi adempimenti.

## Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Ovodda e alle linee guida Anac.

## Articolo 10 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.



**Note** - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.